



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il 11/05/2012
Repertorio n. _____
Il Messo Comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera Numero 60 del 19/04/2012

Oggetto:

TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -
DETERMINAZIONE DELLE ESENZIONI PER L'ANNO 2012 -

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 19:00 presso questa sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BROGIONI PAOLO	Sindaco	Presente
LOGI MASSIMO	Assessore	Presente
PARRI LEONARDO	Assessore	Presente
NICCOLINI CLAUDIO	Assessore	Presente
CASPRINI FEDERICA	Assessore	Presente
LENZI MAURO	Assessore	Presente
DE MARCO FILOMENA	Assessore	Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR. DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. BROGIONI PAOLO, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 109 del 29.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (T.I.A), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come definita dalla delibera di affidamento n. 21 del 18 dicembre 2001 della Comunità di Ambito, costituita ai sensi dell'art. 23 della L.R. 25/98 e succ. mod., è affidata al soggetto Gestore denominato Sienambiente SpA, che la esercita su tutto il territorio comunale, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dalla normativa in materia, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, così come disciplinato dal Regolamento di cui alla normativa in materia e dal Contratto di servizio;

VISTA la deliberazione consiliare n. 42, approvata in data odierna, con la quale è stata adottata la Tariffa di Igiene Ambientale TIA2 a far data dal 01.01.2011;

PRESO ATTO che:

- con il DPR 158/99 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- sulla base del Piano Finanziario, redatto dal soggetto gestore, l'ATO determina la tariffa di riferimento a copertura del costo complessivo di tutti i servizi resi dal primo agli enti locali (art. 2 comma 2 ed art. 8, co. 4 del DPR n. 158/99);
- la tariffa di riferimento, come approvata dall'ATO, di cui all'art. 2 del DPR 158/99, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per l'articolazione della tariffa da parte degli enti locali ed è determinata secondo quanto stabilito nel Contratto di servizio tra la Comunità di Ambito ed il Gestore, ed in considerazione degli ulteriori documenti di indirizzo deliberati dalla stessa Comunità d'Ambito, in modo da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 2 ed art. 11);
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 158/1999, la tariffa di riferimento si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione;
- agli enti locali, sulla base di quanto comunicato dall'ATO (tariffa di riferimento), spetta di deliberare sull'articolazione tariffaria (art. 8, co. 4 DPR158/99);

VISTO che con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2006 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione territoriale della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con vigenza dal 1° gennaio 2006;

RILEVATO che alla data odierna non è pervenuta a questo Ente alcuna comunicazione da parte dell'ATO Rifiuti Toscana Sud, in merito all'avvenuta

determinazione, da parte del suo organo assembleare, della tariffa complessiva di riferimento per l'esercizio 2012;

TENUTO conto che questo Ente ha iscritto all'Ordine del Giorno della seduta del proprio Consiglio Comunale, che si svolgerà il giorno 27 aprile 2012, la discussione ed approvazione, tra l'altro, del Bilancio di Previsione 2012;

VISTO che il comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 Legge n. 296/2006 in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. *In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale viene prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, di cui all'art. 151 del D.L.vo n. 267/2000 TUEL, in un primo tempo al 31 marzo 2012, successivamente al 30 giugno 2012 per effetto dell'art. 29 della conversione in legge del Decreto Milleproroghe D.L. 216/2011;

CONSIDERATO che non si ritiene opportuno programmare un rinvio della data di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al fine di non penalizzare l'Ente in attività gestionali che richiedono un rigoroso rispetto di termini procedurali espressamente prescritti dalla legge, oltre che nella ordinaria erogazione dei servizi ai cittadini che sarebbero fortemente limitati o addirittura ridotti durante la fase dell'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario procedere alla determinazione dell'articolazione della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1.01.2012, dato atto che risulta di competenza della Giunta Comunale fissare le tariffe di applicazione per le singole tipologie di utenza, sulla base degli indirizzi e determinazioni del Consiglio Comunale ed in relazione a quello che sarà il costo complessivo del servizio di igiene urbana, determinato secondo le disposizioni della normativa specifica in materia, nonché del DPR n. 158/1999;
- che con sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento comunale e sulla base dell'art. 15 dello stesso Regolamento si attribuisce alla Giunta Municipale la potestà di attivare, per le categorie non domestiche, le sottocategorie definite e determinate dalla Comunità;
- per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;

- poiché il Comune di Colle di Val d'Elsa ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti si rende necessario fissare i coefficienti occorrenti per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa nei limiti previsti dall'Allegato 1 del DPR 158/99 e del documento di indirizzo predisposto dalla Comunità di ambito per l'anno 2009 denominato "Produzione dei rifiuti e articolazione tariffaria nell'Ato 8 di Siena – Nuova Metodologia di calcolo".

DATO ATTO che l'approvazione di tale articolazione tariffaria, nonché l'esatta determinazione delle percentuali di riduzione tariffaria da parte della Giunta Comunale sarà possibile solo dopo l'approvazione della Tariffa di Riferimento per l'anno 2012 da parte dell'Ato Toscana Sud (Piano Finanziario 2012), e dopo la successiva presa d'atto da parte dell'organo consiliare di questo Ente, comunque il tutto entro e non oltre la data del 30.06.2012;

RITENUTO opportuno, pertanto, nelle more dell'approvazione della tariffa di riferimento da parte dell'ATO Toscana Sud, dover formalizzare, comunque, da parte di questo Ente, i criteri di esenzione da applicarsi per l'anno 2012, provvedendo così, alla esatta individuazione della casistica delle ipotesi di sostituzione del comune all'utenza nel pagamento della tariffa;

VISTO il D.Lgs 22/97, nonché il DPR 158/99 ed il Testo Unico sull'Ambiente D.L.vo n. 152/2006 e loro successive modificazioni, nonché il D.L. n. 207/2008;

VISTO l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto Monti), in particolare l'art. 14 dello stesso che stabilisce, a decorrere dall'anno 2013 l'istituzione di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti, volto a razionalizzare le diverse forme di prelievo attualmente previste;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il parere favorevole del Responsabile del servizio Bilancio Entrata in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze sotto il profilo della regolarità contabile;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di prendere atto che alla data odierna la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del DPR n. 158/99 per l'anno 2012 (c.d. Piano Finanziario 2012), non è stata ancora determinata ed approvata dalla Comunità di Ambito Toscana Sud;
3. di rimandare, per l'anno 2012, ad un momento successivo all'approvazione del Piano Finanziario da parte dell'Ato Toscana Sud (entro comunque la data del 30.06.2012), la presa d'atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale, nonché la determinazione, da parte della Giunta Comunale, così

come prevede la normativa in materia, della:- ripartizione dei costi fissi della tariffa di riferimento tra le utenze domestiche e non domestiche; - la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le non domestiche; - dei coefficienti K_a e K_b per le utenze domestiche utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare; - dei coefficienti K_c e K_d per le utenze non domestiche, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99; - dei criteri e delle percentuali di riduzione della quota variabile per le utenze domestiche e non domestiche;

4. di determinare, nel frattempo, i casi di esenzione totale dal pagamento della tariffa per l'anno 2012, con conseguente integrale sostituzione del comune all'utenza per i seguenti casi:

- i nuclei familiari appositamente segnalati dagli assistenti sociali. Questi devono presentare al Servizio Bilancio Entrata, entro e non oltre la data del 30 giugno, un elenco degli aventi diritto con allegata relazione illustrativa della situazione di ogni singolo nucleo richiedente;
- nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad € 5.000,00, riferito ai redditi percepiti nell'anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare. A tale scopo e' necessario presentare apposita richiesta al Servizio Bilancio Entrata di questo ente entro e non oltre la data del 30 giugno di ogni anno. Per i soggetti che dichiarano ISEE uguale a zero, l'ammissibilità della domanda e' subordinata alla presentazione di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali di competenza, che attesti che il soggetto ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi sociali. Nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua (es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISE di importo inferiore al canone di locazione), e' richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. Il 30% delle certificazioni presentate, dopo un controllo interno, sia a campione che in base delle fattispecie meno coerenti, verranno inviate alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli e approfondimenti fiscali.

Nel caso in cui le richieste di esenzioni eccedono la disponibilita' del fondo (euro 42.000,00) l'ammontare del contributo verra' assegnato:

- prioritariamente ai nuclei familiari composti da soggetti portatori di handicap riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/1992, quale "*persona handicappata in situazione di gravita'*";
- in subordine ai nuclei familiari segnalati dagli assistenti sociali con idonea relazione illustrativa;
- in subordine ai richiedenti con l'indicatore ISEE piu' basso;
- a parita' di indicatore ISEE sara' data la priorita' ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori a carico.

5. di dare atto che in bilancio sono previsti i seguenti interventi di spesa, dando incarico, altresì, al responsabile del servizio competente di provvedere al successivo impegno di spesa con apposito atto di determinazione: €

42.000,00 Cap. 782 "Sgravi e restituzione di proventi diversi" Servizio Bilancio
Entrata - per rimborso a Sienambiente Spa per esenzioni dalla tariffa;

6. con votazione separata ed alla unanimità, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BROGIONI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'ACO DR. DANILO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la sujestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 11/05/2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Attesta che la stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Colle di Val D'Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Danilo D'Aco

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, lì 11/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il 11/05/2012 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE